

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 05098/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5098 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Filomena Allocca, Angela Augugliaro, Carmelina Baio, Consuelo Ballarini, Annalisa Battaglia, Elena Blandolino, Dorotea Carmen Bonadonna, Tiziana Campanella, Francesca Campo, Maria Cannata, Vincenza Cantiello, Domenica Carriero, Santina Cascone, Maria Culmone, Stefania Curcio, Ornella Dell'Erba, Cristina Di Giuseppe, Elisa Digrandi, Giada Falci, Tindara Rita Ferrara, Fabio Filograna, Costanza Foti, Maria Garofalo, Massimo Gaveglia, Maria Giuseppa Genova , Ilenia Gianchino, Nadia Giardullo, Teresa Giordano, Carla Giuffrida, Sabrina Granata, Paola Marone, Ilenia Marotta, Cristina Marotta, Francesca Medici, Maria Grazia Medico, Federica Miele, Adele Nutricato, Tiziana Marina Nuzzaci, Maria Luisa Palella, Maria Grazia Palumbo, Oriana Pellegrino, Cesare Perticari, Emanuela Politi, Maria Rita Previti, Annarita Puntorieri, Ninfa Elisa Ragona, Cinzia Rossini, Simona Russo, Ludovica Santoro, Rossella Scaramuzza, Milena Vella, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;  
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- 1) del bando di cui al decreto MIUR n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui all'art. 4: a) non prevede il punteggio minimo di sufficienza per superare il test preliminare; b) non prevede uguali prove di accesso programmate per tutti gli atenei; c) prevede il test preliminare in aggiunta alle prove programmate;
- 2) del bando di cui al decreto MIUR del 21.02.2019;
- 3) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- 4) con richiesta di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine, richiesta di risarcimento danni in termini economici.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALLOCCA FILOMENA il 4/7/2019 :

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,

- a) delle graduatorie test preliminari, ammissione prova scritta e orale dell'Università dell'Aquila;
- b) delle graduatorie test preliminari e ammissione prova scritta dell'Università della Basilicata – Potenza;
- c) delle graduatorie test preliminari e ammissione prova scritta e orale dell'Università della Calabria;
- d) delle graduatorie test preliminari e ammissione prova scritta dell'Università Suor

Orsola Benincasa;

e) delle graduatorie test preliminari e ammissione prove scritte dell'Università di Udine;

f) delle graduatorie test preliminari e ammissione prove scritte dell'Università Studi Internazionali di Roma – UNINT;

g) delle graduatorie test preliminari e ammissione prove scritte e definitive Libera Università del Lazio;

h) delle graduatorie test preliminari e ammissione prova scritta e orale dell'Università Maria SS Assunta del Lazio;

i) delle graduatorie test preliminari dell'Università di Roma Tre;

j) delle graduatorie test preliminari e ammissione prova scritta dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

k) del decreto di ammissione e delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta dell'Università di Cassino e Lazio Meridionale;

l) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Genova;

m) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta dell'Università di Bergamo;

n) delle graduatorie test preliminare, ammissione prova scritta, prova orale e graduatoria definitiva dell'Università Cattolica Sacro Cuore;

o) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta dell'Università di Macerata;

p) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta e orale dell'Università di Urbino;

q) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta dell'Università Campobasso-Molise;

r) delle graduatorie test preliminare e graduatoria definitiva dell'Università di Torino;

s) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta e orale dell'Università di Foggia;

- t) delle graduatorie test preliminare, ammissione prova scritta e orale dell'Università del Salento;
- u) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Cagliari;
- v) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova orale dell'Università di Sassari;
- w) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Catania;
- x) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Messina;
- y) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Palermo;
- z) delle graduatorie definitive dell'Università di Firenze;
- aa) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Pisa;
- bb) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Siena;
- cc) delle graduatorie test preliminare, ammissione prova scritta e graduatoria finale dell'Università di Trento;
- dd) delle graduatorie test preliminare, ammissione prova scritta e orale dell'Università di Padova;
- ee) nonché degli atti e dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo del giudizio e segnatamente:
  - del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92;
  - del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 21.02.2019;
  - nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rammentato, quanto alla soglia di punteggio sufficiente al superamento delle prove, che il d.m. 30 settembre 2011, richiamato dal d.m. in esame (per il quale “Il presente decreto detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011”) stabilisce che “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi”;

ritenuto che tale previsione, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all'esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli, l'esercizio di tale discrezionalità sfuggendo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo poiché concerne il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame (“Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015).

Ritenuto:

- che il decreto n. 92 del 2019 (Tfa sostegno 2019) richieda espressamente il

possesso di titolo abilitativo per l'accesso al percorso formativo nel sostegno, derogando eccezionalmente al titolo abilitativo con riferimento alla categoria degli itp per i quali, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del citato decreto, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa di riferimento in tema di classi di concorso;

- che, sul punto, la legge n. 59 del 2017, espressamente richiamata nelle premesse del citato decreto, preveda che, eccezionalmente, solo per la categoria degli itp sino all'anno scolastico 2024/2025, rimangano fermi i requisiti previsti dal d.p.r. n. 19 del 2016 (art. 5, comma 2, della citata legge);

- che in base al citato d.p.r. la classe A066 non rientri nel novero delle classi riconducibili alla categoria degli itp, ai quali è riservata la tabella B;

- che in base al d.p.r. n. 19 del 2016 la classe A066 sia da intendersi come classe ad esaurimento per la quale sono precluse nuove assunzioni, concorsi e procedure abilitative;

- che l'esclusione dei ricorrenti risulta in realtà derivare dal fatto che il decreto è applicativo del d.lgs. n. 59 del 2017;

- che il provvedimento originariamente lesivo della posizione dei ricorrenti è rappresentato dal provvedimento che ha modificato le classi di concorso e che il bando costituisce una mera conseguenza del d.m., che non è stato tempestivamente impugnato.

Ritenuta pertanto l'insussistenza dei presupposti per accogliere l'istanza cautelare proposta.

Ritenuta l'esistenza dei presupposti per compensare le spese di lite alla luce delle peculiarità della questione di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Respinge/la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Alfonso Graziano**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**